



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitan
Segreteria Generale

N. 21/2020 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitan

ADUNANZA DEL 17/06/2020

Oggetto: PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

L'anno 2020 addì 17 del mese di giugno alle ore 16:15 in modalità video/audio conferenza, si è riunito il Consiglio metropolitan appositamente convocato.

All'appello risultano:

BUCCI MARCO	Presente	GUELFO GUIDO	Presente
ANZALONE STEFANO	Presente	MUSCATELLO SALVATORE	Presente
BAGNASCO CARLO	Assente	PICCARDO ENRICO	Assente
BOZZO AGOSTINO	Presente	PIGNONE ENRICO	Assente
CONTI MARCO	Presente	ROSSI ANDREA	Presente
CUNEO ELIO	Presente	SEGALERBA ANTONIO	Presente
FERRERO SIMONE	Presente	SENAREGA FRANCO	Presente
FRANCESCHI SIMONE	Presente	TEDESCHI DANIELA	Presente
GARBARINO CLAUDIO	Presente	VILLA CLAUDIO	Assente
GRONDONA MARIA GRAZIA	Presente		

Assenti: 4, Bagnasco Carlo, Piccardo Enrico, Pignone Enrico, Villa Claudio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ORLANDO CONCETTA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BUCCI MARCO in qualità di SINDACO METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere BUCCI MARCO, viene presentata al Consiglio la seguente proposta di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il vigente "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città metropolitana di Genova";

Visto l'articolo 73, primo comma, del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 che dispone: "1. *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Segreteria Generale

giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Atteso che in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 73 del DL 18/2020, con Determinazione del Sindaco metropolitano n. 20/2020 sono state emanate disposizioni integrative per lo svolgimento delle sedute del Consiglio metropolitano in video/audio conferenza;

Dato atto che la seduta si è svolta in modalità telematica nel rispetto dei requisiti richiesti dai provvedimenti sopracitati, con regolare identificazione dei componenti, registrazione audio/video, trascrizione degli interventi e delle votazioni e pubblicità della seduta mediante trasmissione sui canali web istituzionali;

Visto il Decreto Legge 174/2012, convertito con L. 213/2012, che ha integralmente rivisto il sistema dei controlli interni degli Enti locali ;

Visto il D.lgs. n. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

Vista :

la deliberazione n. 1/2013, con cui il Commissario Straordinario della provincia di Genova ha approvato il Regolamento che disciplina il "Sistema integrato dei controlli interni"

la deliberazione n.9 del 26/02/2016 con cui il consiglio metropolitano ha approvato modifiche allo stesso regolamento

la determinazione n. 9 del 12 febbraio 2020 con la quale il sindaco metropolitano ha approvato la variazione della macrostruttura della Città metropolitana e il relativo funzionigramma.

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al vigente regolamento sul sistema integrato dei controlli interni che in sintesi :

- adeguano il regolamento vigente, alle modifiche apportate alla macrostruttura, ridefinendo i reali nominativi degli uffici chiamati a svolgere le attività di controllo (artt.7 10 e 14)
- integrano i responsabili del controllo e meglio li definiscono ai sensi delle norme di riferimento (art.12) ;
- individuano le strutture di supporto al Segretario e al Direttore generale per l'elaborazione dei report periodici dell'attività di controllo (articoli 5 e 15)
- meglio definiscono le finalità e l'organizzazione del sistema di controlli sulle società partecipate non quotate in borsa e sugli organismi gestionali esterni, ai sensi



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Segreteria Generale

dell'articolo 147, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, nel combinato disposto con l'articolo 147 quater del medesimo decreto (articoli.18 19 19 bis 19 ter)

- Stabiliscono un regime transitorio sino alla completa costituzione e dotazione organica dell'ufficio preposto al controllo sulle società partecipate e organismi gestionali esterni di cui sopra (art.19 quater)
- Eliminano alcuni refusi della versione precedente del regolamento (articoli 9 e 21):

Atteso che le proposte di modifica sono dettagliate nell'Allegato A -parte integrante della presente deliberazione- riportante il quadro sinottico e che, in caso di loro approvazione, il regolamento verrebbe modificato come riportato nell'Allegato B, anch'esso parte integrante della presente deliberazione:

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Concetta Orlando, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000;

Dato atto che la proposta di deliberazione consiliare è stata esaminata il 15 giugno 2020 dalla Commissione Consiliare I il cui esito di esame istruttorio si allega in estratto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa :

- di modificare il vigente Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni - approvato con Deliberazione n. 1/2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Genova e aggiornato con delibera del consiglio metropolitano n.9 del 26/02/2016- apportando allo stesso le modifiche di cui alle premesse come risultano dall'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il testo complessivo del regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della Città metropolitana di Genova, così come modificato e come riportato nell'Allegato B, anch'esso parte integrante della presente deliberazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitan
Segreteria Generale

- di disporre che il Regolamento così modificato entri in vigore immediatamente

e con successiva separata votazione

DELIBERA,

altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				EURO	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+								
TOTALE SPESE:				-								

Visto
dal Dirigente
(ORLANDO CONCETTA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(ORLANDO CONCETTA)

Sono presenti i Consiglieri metropolitani Pignone Enrico, Villa Claudio (presenti 17).

Conclusa la discussione (...omissis...), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante appello nominale, con il seguente esito:

Favorevoli	Contrari	Astenuti
Bucci Marco, Anzalone Stefano, Bozzo Agostino, Conti Marco, Cuneo Elio, Ferrero Simone, Franceschi Simone, Garbarino Claudio, Grondona Maria Grazia, Guelfo Guido, Muscatello Salvatore, Pignone Enrico, Rossi Andrea, Segalerba Antonio, Senarega Franco, Tedeschi Daniela, Villa Claudio.	-	-
Tot. 17	Tot. 0	Tot. 0

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
Segreteria Generale

In virtù dell'esito della votazione, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta come sopra riportata comprensiva dei suoi allegati, divenuta Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21/2020.

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto

Approvato e sottoscritto
II SEGRETARIO GENERALE
ORLANDO CONCETTA
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
II SINDACO METROPOLITANO
BUCCI MARCO
con firma digitale

Regolamento sul sistema integrato dei Controlli interni

ALLEGATO A Quadro sinottico delle proposte di modifica

Testo vigente	Proposte di modifica evidenziate in neretto
<p>Articolo 5 – Struttura responsabile del controllo strategico</p> <p>1. Il controllo strategico è svolto dal Direttore Generale che si relaziona periodicamente con gli organi di governo per recepire gli indirizzi generali, verificarne l'attuazione e promuovere eventuali variazioni. Egli si avvale del supporto del Nucleo di valutazione.</p> <p>2. Il Direttore Generale si avvale, inoltre, dell'Ufficio Programmazione e Controllo interno per l'elaborazione dei <i>report</i> periodici da sottoporre agli organi politici per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.</p>	<p>Articolo 5 – Struttura responsabile del controllo strategico</p> <p>(invariato)</p> <p>2. Il Direttore Generale si avvale, inoltre, di apposita struttura per l'elaborazione dei <i>report</i> periodici da sottoporre agli organi politici per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.</p>
<p>Articolo 7 – Struttura responsabile del controllo di gestione</p> <p>1. Al controllo di gestione provvede il Direttore Generale che si avvale dell'Ufficio Programmazione e controllo interno e della collaborazione dei Direttori/Dirigenti.</p>	<p>Articolo 7 – Struttura responsabile del controllo di gestione</p> <p>1 . Al controllo di gestione provvede il Direttore Generale che si avvale dell'Ufficio Pianificazione strategica, dell'Ufficio Controlli Interni e della collaborazione dei Direttori/Dirigenti.</p>
<p>Articolo 9 – Finalità e modalità organizzative</p> <p>1. Il controllo della qualità ha lo scopo di monitorare la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei tempi dei procedimenti, la trasparenza e l'accesso.</p> <p>2. Per quanto riguarda i servizi erogati dall'ente, esso si inserisce nell'ambito delle attività relative al controllo di gestione.</p> <p>3. Il controllo viene svolto tramite:</p> <p>a) i <i>report</i> periodici del controllo di gestione che devono valutare l'efficacia del servizio attraverso il monitoraggio degli indicatori di processo inseriti nel PEGP;</p> <p>b) il monitoraggio dei tempi, della trasparenza e dell'accesso ai procedimenti svolto anche durante gli <i>audit</i> interni previsti dal sistema di qualità;</p> <p>c) la verifica della conformità dei processi alla norma UNI EN ISO 9001.</p>	<p>Articolo 9 – Finalità e modalità organizzative</p> <p>(invariato)</p> <p>(invariato)</p> <p>3. Il controllo viene svolto tramite:</p> <p>(invariato)</p> <p>b) il monitoraggio dei tempi, della trasparenza e dell'accesso ai procedimenti svolto anche durante gli <i>audit</i> interni previsti dal sistema di qualità;</p> <p>(invariato)</p> <p>(invariato)</p>

<p>4. Il controllo di cui alla lettera b) è un controllo di secondo livello.</p> <p>5. Il controllo di cui alla lettera c) può essere svolto da un ente esterno e in tal caso è un controllo di secondo livello.</p> <p>6. Il controllo della qualità, inoltre, si estende, ai servizi erogati dalle società e fondazioni di cui all'art 17, comma 3, del presente regolamento, tramite:</p> <p>a) gli obiettivi gestionali assegnati nell'ambito dei documenti di programmazione;</p> <p>b) attraverso l'inserimento, da parte dei Direttori/Dirigenti affidanti, di clausole di qualità nei contratti di servizio che impongono il raggiungimento di standard di qualità delle prestazioni;</p> <p>c) attraverso un controllo successivo sui contratti di servizio e sulla qualità dei servizi.</p> <p>7. Il controllo di cui alla lettera b) e c) viene applicato agli affidamenti superiori a 40.000,00 euro.</p> <p>8. Il controllo di cui alla lettera c) è un controllo di secondo livello.</p>	<p>(invariato)</p> <p>6 . Il controllo della qualità, inoltre, si estende, ai servizi erogati dalle società e fondazioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento, tramite: (invariati)</p>
<p>Articolo 10 - La struttura responsabile del controllo di qualità</p> <p>1. Il controllo di qualità è svolto dal Direttore Generale. Egli si avvale dell'Ufficio Programmazione e Controllo interno, per il controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'amministrazione e per la redazione di report periodici, e dell'Ufficio Affari Generali per il controllo sulla qualità dei servizi erogati dalle società e fondazioni di cui all'art. 17, comma 3, del regolamento e per la redazione del report semestrale.</p> <p>2. Nel caso in cui la Città metropolitana di Genova intenda certificare i processi ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, si avvale di ente esterno di certificazione individuato con modalità conformi alla disciplina vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici.</p>	<p>Articolo 10 - La struttura responsabile del controllo di qualità</p> <p>1 . Il controllo di qualità è svolto dal Direttore Generale. Egli si avvale dell'Ufficio Controlli interni, per il controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'amministrazione e per la redazione di report periodici, e dell'Ufficio Segreteria Generale per il controllo sulla qualità dei servizi erogati dalle società e fondazioni di cui all'articolo 18 del Regolamento e per la redazione del report semestrale.</p> <p>(invariato)</p>
<p>Articolo 12 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile: modalità organizzative</p> <p>1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase istruttoria della formazione dell'atto, è assicurato:</p> <p>- dai responsabili dei servizi interessati ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di</p>	<p>Articolo 12 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile: modalità organizzative</p> <p>1 . Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase istruttoria della formazione dell'atto, è assicurato:</p> <p>- dai responsabili di procedimento ai sensi dell'articolo 6 e seguenti della L. 241/90; (invariato)</p>

<p>regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; - dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>2. Sono soggetti al controllo le proposte di determinazione del Sindaco metropolitano e le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Conferenza metropolitana, che non siano mero atto di indirizzo, e le determinazioni dirigenziali.</p> <p>3. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</p> <p>4. Se il Sindaco metropolitano, Il Consiglio metropolitano o la Conferenza metropolitana non intendono conformarsi ai suddetti pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</p>	<p>(invariato)</p> <p>(invariato)</p> <p>3. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs.267/2000;</p> <p>4. Se il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano o la Conferenza metropolitana non intendono conformarsi ai suddetti pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione come previsto dall'articolo 49 del D. lgs.267/2000.</p>
<p>Articolo 14 - La struttura responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del Servizio Avvocatura, dell'Ufficio Programmazione e Controllo interno e del Responsabile del Servizio finanziario.</p> <p>2. Il Segretario Generale può individuare ulteriori professionalità in possesso di competenze tecniche specifiche a cui affidare l'istruttoria di specifici provvedimenti che richiedano approfondimenti.</p>	<p>Articolo 14 - La struttura responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del Servizio Avvocatura, dell'Ufficio Controlli interni e del Responsabile del Servizio finanziario.</p> <p>(invariato)</p>
<p>Articolo 15 – Esiti e referenti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</p> <p>1. Le risultanze dei controlli sugli atti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 sono trasmesse: - con cadenza semestrale al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione in quanto documenti utili per la valutazione del personale, al Sindaco metropolitano e al Consiglio metropolitano e a Direttori e Dirigenti; . - con cadenza bimestrale ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi, in caso di riscontrate irregolarità.</p> <p>2. In concomitanza con il <i>report</i> riferito al sesto bimestre dell'anno, il Segretario Generale redige una relazione conclusiva dell'attività di controllo successivo svolta nell'anno di riferimento, nella quale vengono riportati i dati</p>	<p>Articolo 15 – Esiti e referenti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</p> <p>(invariati)</p> <p>2 . In concomitanza con il <i>report</i> riferito al sesto bimestre dell'anno, la struttura di controllo, con la supervisione del Segretario Generale, redige una relazione conclusiva dell'attività di controllo successivo svolta nell'anno di</p>

<p>statistici relativi all'andamento dell'esito del controllo nel periodo considerato, gli interventi e le misure correttive adottate e le indicazioni per la redazione degli atti amministrativi al fine di consentire la omogeneizzazione delle procedure e degli atti amministrativi dell'Ente.</p> <p>3. Referenti privilegiati del controllo di regolarità amministrativa sono i Direttori/Dirigenti ai quali - quando a seguito del controllo si riscontri il mancato rispetto di norme o di direttive o probabili scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati - viene data tempestiva comunicazione scritta perché provvedano ad attivare, ove necessario, l'autotutela o i provvedimenti meglio ritenuti.</p> <p>4. Qualora il Direttore/Dirigente non intenda riesaminare l'atto, comunicherà per iscritto le ragioni che lo inducono a non riformare il provvedimento. Del mancato riesame viene data informazione al Nucleo di Valutazione.</p> <p>5. Il controllo sugli atti di cui alla lettera c) dell'art. 13 ha cadenza semestrale. Le risultanze dei controlli sugli atti sono trasmesse a cura del Segretario Generale agli Organi di governo, ai Direttori/dirigenti, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.</p>	<p>riferimento, nella quale vengono riportati i dati statistici relativi all'andamento dell'esito del controllo nel periodo considerato, gli interventi e le misure correttive adottate e le indicazioni per la redazione degli atti amministrativi al fine di consentire la omogeneizzazione delle procedure e degli atti amministrativi dell'Ente.</p> <p>(invarianti)</p>
<p>Articolo 18 – Finalità e modalità organizzative</p> <p>1. La Città metropolitana di Genova, nel rispetto delle normative vigenti e dei vincoli di finanza pubblica, effettua sulle proprie partecipazioni in altri enti un controllo volto alla costante verifica dei rapporti finanziari, gestionali ed organizzativi con gli stessi, nonché dei contratti di servizio, e della qualità dei servizi offerti.</p> <p>2. La Città metropolitana, esercita, su tutte le società partecipate e le fondazioni, un controllo giuridico amministrativo in modo che venga assicurato il costante rispetto delle norme vigenti (ad es. attraverso la richiesta agli enti di adeguamento statutario, di riduzione o modifica degli organi amministrativi, di pubblicazione o invio dati quali i compensi corrisposti agli amministratori, da pubblicarsi semestralmente sul sito istituzionale ecc.).</p> <p>3. Sulle società con partecipazione pari o superiore al 20% e per le fondazioni alle quali la Provincia partecipa con un fondo di dotazione del 60%, inoltre,;</p> <p>a) impartisce, nell'ambito dei documenti di programmazione adottati dagli Organi di governo, gli indirizzi relativi agli obiettivi</p>	<p>(articolo completamente sostituito)</p> <p>Articolo 18 - Finalità</p> <p>La Città Metropolitana di Genova definisce, ai sensi dell'articolo 147, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, nel combinato disposto con l'articolo 147 quater del medesimo decreto, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate in borsa e sugli organismi gestionali esterni, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la strutturazione di un ufficio dedicato al controllo sulle partecipate di cui agli articoli 147 e 147 quater, e al controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50/16, per il trasporto pubblico locale (Regolamento UE 1370/2007) e per coordinare quanto previsto dal D.lgs. n. 175/16, fermo restando quanto previsto dai patti parasociali; - la ridefinizione del sistema informativo a supporto delle funzioni di indirizzo e controllo strategico e gestionale della Città Metropolitana di Genova; - il coordinamento tra i Comuni della Città Metropolitana, al fine di determinare gli

<p>gestionali che vengono comunicati alle società e fondazioni.</p> <p>Il controllo sull'attuazione degli indirizzi impartiti viene nell'ambito dei documenti di verifica dei documenti di programmazione (monitoraggi sul PEGP, verifica sullo stato di attuazione dei programmi, relazione al rendiconto) sulla base delle relazioni fornite dai soggetti designati o nominati dalla Città metropolitana negli organi amministrativi o contabili delle società e fondazioni presentate all'amministrazione semestralmente o su richiesta.</p> <p>Possono, inoltre, essere impartiti, con appositi atti e qualora risultasse necessario, ulteriori indirizzi relativi alle norme di finanza pubblica, ai limiti di spesa del personale e procedure di assunzione, al rispetto del codice degli appalti pubblici, al rispetto del limite di indebitamento.</p> <p>b) esercita un controllo economico-finanziario: attraverso un sistema di <i>reporting</i>, le società/fondazioni inviano alla Città metropolitana di Genova, entro il 31 maggio il bilancio con le risultanze dell'esercizio dell'anno precedente, entro il 30 giugno un report sull'andamento societario, ed entro il 30 novembre, il piano industriale, il budget previsionale e il pre-consuntivo affinché vengano analizzati.</p> <p>Sono monitorati, inoltre, tutti gli affidamenti ed i trasferimenti di qualsiasi genere e con qualsiasi atto (delibera o determinazione dirigenziale) adottati in favore delle società/fondazioni;</p> <p>c) esercita un controllo sui contratti e la qualità dei servizi: attraverso l'inserimento, da parte dei Direttori/Dirigenti affidanti, di clausole di qualità nel contratto di servizio che impongono il raggiungimento di standard di qualità delle prestazioni. Viene, inoltre, effettuato in sede di esecuzione del contratto un controllo successivo sui contratti di servizio e sulla qualità dei servizi.</p> <p>Questo controllo viene applicato agli affidamenti superiori a 40.000 euro.</p> <p>4. I risultati delle operazioni di controllo vengono formalizzati in un report semestrale che tiene conto anche degli atti di verifica degli indirizzi impartiti alle società/fondazioni e dai quali possono emergere eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché della verifica degli altri indirizzi eventualmente impartiti.</p> <p>5. I risultati delle operazioni di controllo sono utilizzati dal Direttore Generale anche per la predisposizione della documentazione prevista dal sistema di controllo strategico e dal Responsabile del Servizio finanziario per il</p>	<p>obiettivi strategici e gestionali da affidare alle società partecipate ai sensi dell'articolo 147 quater, comma 2, del D.lgs n. 267/2000 ed in attuazione di varie norme del D.lgs. n. 175/2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'implementazione delle funzioni di controllo attraverso il coordinamento tra la struttura di cui all'articolo 147 quater D.lgs n. 267/2000 e le strutture di controllo sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio previste dal Codice dei Contratti e dalle altre normative di settore.
---	---

<p>controllo sugli equilibri di bilancio e per la predisposizione del bilancio consolidato.</p>	
<p>Articolo 19 – La struttura responsabile</p> <p>1. Il controllo sulle società/fondazioni è svolto dal Direttore Generale.</p> <p>2. A tale scopo egli si avvale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dei soggetti designati o nominati dalla Città metropolitana negli organi amministrativi e contabili delle società/Fondazioni, che hanno l’obbligo di presentare annualmente e/o su richiesta una relazione sull’andamento della gestione e sull’operato; – dell’Ufficio Affari Generali, che costituisce il punto di raccordo tra l’amministrazione e le società/fondazioni, e che svolge il controllo giuridico amministrativo, il controllo economico finanziario, il controllo di secondo livello sui contratti di servizio e la qualità dei servizi e che redige il report semestrale; – dei Direttori/Dirigenti che stipulano i contratti di servizio e che svolgono un controllo di primo livello sugli stessi. <p>3. Il Direttore Generale può individuare ulteriori professionalità in possesso di competenze tecniche specifiche a cui affidare l’istruttoria di specifici provvedimenti che richiedano tali approfondimenti.</p>	<p>(articolo completamente sostituito)</p> <p>Articolo 19 – Organizzazione</p> <p>Per dare attuazione a quanto previsto all’ articolo 18, la Città Metropolitana di Genova definisce preventivamente, consultati gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.</p> <p>La Città Metropolitana di Genova costituisce un ufficio dedicato quale strumento operativo del controllo sugli organismi gestionali esterni e del controllo analogo. L’ ufficio svolge i seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assistenza agli organi politici nell’elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio metropolitano, per ciascuna società con le caratteristiche di cui all’articolo 2 lettere m) e n) del D.lgs. n. 175/2016, e ne attua il monitoraggio ed il controllo; 2. cura il coordinamento unitario dell’attività di ciascuna direzione competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società partecipate e ogni altro aspetto concernente i rapporti con le stesse, riferendo alla Direzione Generale; 3. supporto agli organi politici, alle direzioni organizzative competenti per l’affidamento, nonché agli organismi di raccordo previsti nei patti parasociali, nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici e gestionali affidati alle società partecipate.
	<p>(articolo aggiunto)</p> <p>Articolo 19 bis – Monitoraggio e controllo</p> <p>1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull’andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della governance, la Città Metropolitana di Genova si dota di un sistema informativo finalizzato a rilevare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i rapporti finanziari tra enti proprietari e la società; b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;

	<p>c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti di servizio;</p> <p>d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;</p> <p>e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società in house, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, la Città Metropolitana di Genova effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per i rispettivi bilanci.</p> <p>4. Il sistema informativo permette altresì la creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.</p> <p>5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati la Città Metropolitana può definire e condividere con il Comune di Genova, un sistema di web reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.</p> <p>6. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:</p> <p>a) dei rapporti economico - finanziari;</p> <p>b) della situazione contabile;</p> <p>c) della situazione gestionale ed organizzativa;</p> <p>d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;</p> <p>e) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;</p> <p>f) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte degli Enti soci.</p>
	<p>(articolo aggiunto)</p> <p>Articolo 19 ter – Raccordo con ufficio Anticorruzione</p> <p>L'Ufficio di Controllo sugli organismi gestionali esterni, vigila altresì sul rispetto</p>

	<p>della normativa sulla trasparenza, applicabile alle società partecipate ai sensi dell'articolo 2 bis del D.lgs. n. 33/2013,¹ e secondo quanto esplicitato nelle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 1134 del 8 novembre 2017 e riferisce alla struttura preposta all'anticorruzione.</p> <p>Collabora con il Responsabile della prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana nella definizione di misure di vigilanza nei confronti delle società partecipate.</p>
	<p>(articolo aggiunto)</p> <p>Articolo 19 quater – Norma transitoria.</p> <p>1 . Le strutture di controllo di cui al presente regolamento sono individuate, nel caso di modificazioni dell'organizzazione dell'Ente, con apposito atto organizzativo al fine di garantirne le attività e le funzioni.</p> <p>2 . Sino alla completa costituzione e dotazione organica dell'ufficio preposto al controllo sulle società partecipate e sulle fondazioni, di cui al presente Titolo, le funzioni sono svolte dagli attuali addetti secondo la vigente organizzazione.</p>
Articolo 21 - Città metropolitana di Genova	(Abrogato)

1 Art. 2 bis d.lgs n. 33/13

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
 - a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
 - b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche (1).
 - c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno, in quanto compatibili, alla costituenda Città metropolitana di Genova.	
---	--

ALLEGATO B



REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI

Giugno 2020

INDICE

Titolo I – Principi generali	Pag.	3
Articolo 1 - Finalità		3
Articolo 2 – Il sistema integrato dei controlli interni		3
Articolo 3 - Corretta applicazione del regolamento		3
Titolo II – Controllo Strategico		3
Articolo 4 – Finalità e modalità organizzative		3
Articolo 5 – Struttura responsabile del controllo strategico		4
Titolo III – Controllo di Gestione		4
Articolo 6 – Finalità e modalità organizzative		4
Articolo 7 – Struttura responsabile del controllo di gestione		5
Articolo 8 – Esiti e referenti del controllo di gestione		5
Titolo IV – Controllo di Qualità		6
Articolo 9 – Finalità e modalità organizzative		6
Articolo 10 – La struttura responsabile del controllo di qualità		6
Titolo V – Controllo di regolarità amministrativa e contabile		7
Articolo 11 - Controllo preventivo e successivo finalità		7
Articolo 12 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile: modalità organizzative		7
Articolo 13 - Controllo successivo di regolarità amministrativa: modalità organizzative		7
Articolo 14 – La struttura responsabile del controllo di regolarità amministrativa		8
Articolo 15 - Esiti e referenti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile		9
Titolo VI – Controllo sugli Equilibri finanziari		9
Articolo 16 – Finalità e modalità organizzative		9
Articolo 17 –Struttura responsabile del controllo sugli equilibri di bilancio		11
Titolo VII – Controllo sulle società partecipate e fondazioni		12
Articolo 18 – Finalità e modalità organizzative		12
Articolo 19 – Organizzazione		12
Articolo 19 bis – Monitoraggio e controllo		13
Articolo 19 ter – Raccordo con l’ufficio Anticorruzione		14
Articolo 19 quater – Norma transitoria		14
Titolo VIII – Norme finali		15
Articolo 20 – Comunicazioni, entrata in vigore, abrogazione e pubblicità		15

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni previste dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012, al fine di istituire un sistema di controlli interni sull'attività della Città metropolitana di Genova per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e una sana gestione finanziaria.

Articolo 2 – Il Sistema integrato dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli si articola nel seguente modo:
 - a. un controllo di 1° livello sui processi operativi: controllo strategico, controllo di gestione e di qualità dei servizi, controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulle società e fondazioni.
 - b. un controllo di 2° livello: controllo di regolarità amministrativa e contabile ex post e controlli a campione per valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di controllo.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione e si collega agli strumenti di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione che fanno riferimento al sistema di bilancio, come previsto dalla L. 150/2009.
3. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Responsabile del Servizio Finanziario, i Direttori/Dirigenti e le unità dedicate al controllo.

Articolo 3 – Corretta applicazione del regolamento

1. Il Sindaco metropolitano, avvalendosi del Segretario Generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 del TUEL.

TITOLO II – CONTROLLO STRATEGICO

Articolo 4 – Finalità e modalità organizzative

1. Il controllo strategico verifica lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee direttive approvate dagli organi di governo, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'organo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Il controllo strategico è impostato nell'ottica della rendicontazione sociale (trasparenza dei risultati).

3. Il controllo strategico viene attuato attraverso il Programma di mandato che individua i principali obiettivi dell'amministrazione nell'arco del quinquennio, i documenti di pianificazione (linee programmatiche di governo, la relazione previsionale e programmatica triennale, bilancio pluriennale, piano delle opere pubbliche ecc.) i documenti di programmazione annuale (bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione e delle performance - PEGP), i documenti di verifica (monitoraggi sul PEGP, verifica sullo stato di attuazione dei programmi, relazione al rendiconto di gestione, bilancio sociale).
4. L'attività di verifica è effettuata sia attraverso processi strutturati e formalizzati (monitoraggi sul PEG - Piano delle performance, verifica sullo stato di attuazione dei programmi, relazione al rendiconto, bilancio sociale), sia attraverso forme di controllo destrutturate, quali incontri periodici del Comitato di coordinamento generale ed incontri degli organi di direzione politica con la presenza e il supporto del Nucleo di valutazione.
5. Nei *report* predisposti dalla struttura deputata al controllo strategico confluiscono i risultati del controllo di gestione, controllo di qualità, controllo sulle società e fondazioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
6. Le risultanze del controllo strategico sono utilizzate anche ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'ente.

Articolo 5 – Struttura responsabile del controllo strategico

1. Il controllo strategico è svolto dal Direttore Generale che si relaziona periodicamente con gli organi di governo per recepire gli indirizzi generali, verificarne l'attuazione e promuovere eventuali variazioni. Egli si avvale del supporto del Nucleo di valutazione.
2. Il Direttore Generale si avvale, inoltre, di apposita struttura per l'elaborazione dei *report* periodici da sottoporre agli organi politici per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 6 – Finalità e modalità organizzative

1. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, e risultati.
2. Il controllo di gestione monitora i costi dei processi e dei servizi ai cittadini, anche al fine di creare un benchmark con le altre Città metropolitane.
3. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a. predisposizione e approvazione del piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP). Esso è il frutto di una mappatura dei processi legati alle funzioni e ai servizi

della Città metropolitana - in accordo con le missioni individuate nel nuovo schema di bilancio (D.lgs.vo118/2011);

- b. verifica del livello di raggiungimento dei processi nel corso d'esercizio, mediante l'utilizzo di un sistema di indicatori di efficienza e di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa;
- c. verifica della qualità dei servizi erogati, utilizzando il controllo di qualità, e rilevazione dei dati relativi ai costi dei processi;
- d. elaborazione di relazioni periodiche (*report*) riferite alla gestione in cui si rende conto dell'attività svolta di cui alla lettera b) e c).

Articolo 7 – Struttura responsabile del controllo di gestione

1. Al controllo di gestione provvede il Direttore Generale che si avvale dell'Ufficio Programmazione strategica, dell'Ufficio Controlli Interni , e della collaborazione dei Direttori/Dirigenti.

Articolo 8 – Esiti e referenti del controllo di gestione

1. Le risultanze sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione (*report*) sono trasmesse, periodicamente, agli Organi di governo competenti, per l'approvazione, al Collegio dei revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Direttori/Dirigenti. Sono previsti almeno due report all'anno.
2. I Direttori/Dirigenti, in quanto responsabili della realizzazione dei processi e dei progetti definiti nel PEGP, utilizzano gli strumenti del controllo di gestione per valutare il grado di realizzazione delle loro attività e per intervenire nel processo gestionale.
3. Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate dal Nucleo di valutazione e dai Direttori anche per la valutazione delle performance individuale dei dipendenti.
4. Prima dell'approvazione di ogni monitoraggio da parte degli Organi di governo competenti, il Direttore Generale può convocare i Direttori per la verifica dello stato degli obiettivi e per indicare gli eventuali interventi correttivi ritenuti necessari, che verranno evidenziati nel *report* di monitoraggio.

TITOLO IV - CONTROLLO DELLA QUALITA'

Articolo 9 – Finalità e modalità organizzative

1. Il controllo della qualità ha lo scopo di monitorare la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei tempi dei procedimenti, la trasparenza e l'accesso.
2. Per quanto riguarda i servizi erogati dall'ente, esso si inserisce nell'ambito delle attività relative al controllo di gestione.
3. Il controllo viene svolto tramite:
 - a) i *report* periodici del controllo di gestione che devono valutare l'efficacia del servizio attraverso il monitoraggio degli indicatori di processo inseriti nel PEGP;
 - b) il monitoraggio dei tempi, della trasparenza e dell'accesso ai procedimenti anche durante gli *audit* interni previsti dal sistema di qualità
 - c) la verifica della conformità dei processi alla norma UNI EN ISO 9001.
4. Il controllo di cui alla lettera b) è un controllo di secondo livello.
5. Il controllo di cui alla lettera c) può essere svolto da un ente esterno e in tal caso è un controllo di secondo livello.
6. Il controllo della qualità, inoltre, si estende, ai servizi erogati dalle società e fondazioni di cui all'art 18 del presente regolamento, tramite:
 - a) gli obiettivi gestionali assegnati nell'ambito dei documenti di programmazione;
 - b) l'inserimento, da parte dei Direttori/Dirigenti affidanti, di clausole di qualità nei contratti di servizio che impongono il raggiungimento di standard di qualità delle prestazioni;
 - c) un controllo successivo sui contratti di servizio e sulla qualità dei servizi.
7. Il controllo di cui alla lettera b) e c) viene applicato agli affidamenti superiori a 40.000,00 euro.
8. Il controllo di cui alla lettera c) è un controllo di secondo livello.

Articolo 10 - La struttura responsabile del controllo di qualità

1. Il controllo di qualità è svolto dal Direttore Generale. Egli si avvale dell'Ufficio Controlli interni, per il controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'amministrazione e per la redazione di report periodici, e dell'Ufficio Segreteria Generale per il controllo sulla qualità dei servizi erogati dalle società e fondazioni di cui all'art. 18 del regolamento e per la redazione del report semestrale.
2. Nel caso in cui la Città metropolitana di Genova intenda certificare i processi ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, si avvale di ente esterno di certificazione individuato con modalità conformi alla disciplina vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici.

TITOLO V - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 11 – Controllo preventivo e successivo - Finalità

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo. Il controllo successivo è un controllo di secondo livello.

Articolo 12 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile: modalità organizzative

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase istruttoria della formazione dell'atto, è assicurato:
 - dai responsabili di procedimento ai sensi dell'art 6 e seguenti della L.241/90;
 - dai responsabili dei servizi interessati ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Sono soggetti al controllo le proposte di provvedimento del Sindaco metropolitano e le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Conferenza metropolitana, che non siano mero atto di indirizzo, e le determinazioni dirigenziali.
3. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 Dlgs.267/2000;
4. Se il Sindaco metropolitano, Il Consiglio metropolitano o la Conferenza metropolitana non intendono conformarsi ai suddetti pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione come previsto dall'art.49 Dlgs.267/2000.

Articolo 13 – Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile: modalità organizzative

1. Sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione:
 - a) le determinazioni dirigenziali (impegno di spesa, accertamento di entrata, liquidazione della spesa) e altre tipologie di atti amministrativi;
 - b) i contratti;
 - c) gli atti amministrativi che riguardano quelle attività che possono presentare un elevato rischio di corruzione individuate dal Piano Anticorruzione
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto su un campione rappresentativo degli atti rispondente ai principi di casualità, perequazione e trasparenza; la percentuale annua

degli atti da assoggettare al controllo viene stabilita in sede di redazione e approvazione del PEGP.

3. Per il controllo sugli atti di cui alle lettere a) e b) vengono utilizzate apposite griglie di valutazione predisposte sulla base di indicatori, individuati in via semplificativa e non esaustiva, nel seguente elenco:

- regolarità delle procedure, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla *privacy* nel testo dei provvedimenti;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, al piano esecutivo di gestione e delle performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo;
- regolarità dei pagamenti e delle riscossioni.

4. Per il controllo sugli atti di cui alla lettera c), le griglie di valutazione di cui al comma 3 vengono integrate da ulteriori indicatori volti a verificare, per l'intero procedimento, tra l'altro:

- il rispetto dei requisiti formali e sostanziali dell'atto;
- il rispetto dei tempi procedimentali;
- il rispetto del principio di rotazione nella scelta del contraente;
- i prezzi delle prestazioni previste nei capitolati, prevedendo ove possibile l'introduzione di sistemi standard di calcolo e criteri di raffronto anche attraverso benchmark;
- gli eventuali scostamenti tra l'importo originariamente aggiudicato e l'importo complessivamente pagato in esecuzione del contratto;
- i rapporti tra amministrazione e soggetti esterni destinatari, rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, comprese le relazioni di parentela o affinità.

Articolo 14 - La struttura responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del Servizio Avvocatura, dell'Ufficio Controlli interni e del Responsabile del Servizio finanziario.
2. Il Segretario Generale può individuare ulteriori professionalità in possesso di competenze tecniche specifiche a cui affidare l'istruttoria di specifici provvedimenti che richiedano approfondimenti.

Articolo 15 – Esiti e referenti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Le risultanze dei controlli sugli atti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 sono trasmesse:
 - con cadenza semestrale al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione in quanto documenti utili per la valutazione del personale, al Sindaco metropolitano e al Consiglio metropolitano e a Direttori e Dirigenti;
 - con cadenza bimestrale ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi, in caso di riscontrate irregolarità.
2. In concomitanza con il *report* riferito al sesto bimestre dell'anno, la struttura di controllo, con la supervisione del Segretario Generale, redige una relazione conclusiva dell'attività di controllo successivo svolta nell'anno di riferimento, nella quale vengono riportati i dati statistici relativi all'andamento dell'esito del controllo nel periodo considerato, gli interventi e le misure correttive adottate e le indicazioni per la redazione degli atti amministrativi al fine di consentire la omogeneizzazione delle procedure e degli atti amministrativi dell'Ente.
3. Referenti privilegiati del controllo di regolarità amministrativa sono i Direttori/Dirigenti ai quali - quando a seguito del controllo si riscontri il mancato rispetto di norme o di direttive o probabili scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati - viene data tempestiva comunicazione scritta perché provvedano ad attivare, ove necessario, l'autotutela o i provvedimenti meglio ritenuti.
4. Qualora il Direttore/Dirigente non intenda riesaminare l'atto, comunicherà per iscritto le ragioni che lo inducono a non riformare il provvedimento. Del mancato riesame viene data informazione al Nucleo di Valutazione.
5. Il controllo sugli atti di cui alla lettera c) dell'art. 13 ha cadenza semestrale. Le risultanze dei controlli sugli atti sono trasmesse a cura del Segretario Generale agli Organi di governo, ai Direttori/dirigenti, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 16 - Finalità e modalità organizzative

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è volto a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie/economiche della gestione.
2. In particolare , il controllo è volto a monitorare il permanere di tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL 267/2000 e precisamente:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV, V e VI, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle entrate e delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. controllo sul corretto utilizzo del Fondo di svalutazione crediti;
 - g. controllo sui flussi di cassa e sulla gestione della liquidità;
 - h. saldo obiettivo del patto di stabilità interno.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta anche la valutazione degli effetti che derivano per il bilancio dell'ente dall'andamento economico finanziario delle società e fondazioni di cui all'art. 17, comma 3, del presente regolamento.
 4. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del Servizio finanziario che procede alle segnalazioni obbligatorie previste dall'articolo 153 comma 6 del TUEL nei casi in cui venga a conoscenza di fatti e situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.
 5. Il Consiglio Metropolitan, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri, come prevede l'art 22 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente.
 6. Il Responsabile dei servizi finanziari formalizza la propria attività attraverso il rilascio del parere obbligatorio di regolarità contabile sugli atti di cui al comma 5, nonché la redazione di *report* semestrali che tengano conto dell'andamento della gestione finanziaria e contabile, degli atti adottati e dell'andamento economico finanziario degli enti controllati, desunto dai report di cui al successivo art. 17.
 7. Il *report* viene inviato al Collegio dei revisori dei conti che provvede, nei 7 giorni successivi all'invio, ad asseverarlo con un proprio parere od, eventualmente a segnalare le proprie osservazioni al fine di proporre al Consiglio metropolitano l'adozione di appositi provvedimenti deliberativi.
 8. In ogni caso il Consiglio metropolitano provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi alle scadenze stabilite dalle vigenti norme in materia, delibera da sottoporre all'esame del Collegio dei revisori dei conti e su cui il responsabile dei servizi finanziari deve rilasciare parere di regolarità contabile.

Articolo 17 - Struttura responsabile del controllo sugli Equilibri finanziari

1. Responsabile del controllo sugli equilibri di bilancio è il Responsabile del Servizio Finanziario che lo dirige e coordina nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. Vigila sul permanere degli equilibri finanziari il Collegio dei revisori dei conti attraverso i controlli esercitati ai sensi dell'art. 236 del TUEL 267/2000.
3. Partecipano all'attività di controllo: il Segretario Generale e, qualora richiesto dal Responsabile del servizio finanziario, i Direttori/Dirigenti.

TITOLO VII - CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE E FONDAZIONI

Articolo 18 - Finalità

La Città Metropolitana di Genova definisce, ai sensi dell'articolo 147, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, nel combinato disposto con l'articolo 147 quater del medesimo decreto, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate in borsa e sugli organismi gestionali esterni, mediante:

- la strutturazione di un ufficio dedicato al controllo sulle partecipate di cui agli articoli 147 e 147 quater, e al controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50/16, (per il trasporto pubblico locale Regolamento UE 1370/2007) e per coordinare quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/16, fermo restando quanto previsto dai patti parasociali;
- la ridefinizione del sistema informativo a supporto delle funzioni di indirizzo e controllo strategico e gestionale della Città Metropolitana di Genova;
- il coordinamento tra i Comuni della Città Metropolitana, al fine di determinare gli obiettivi strategici e gestionali da affidare alle società partecipate ai sensi dell'articolo 147 quater, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 ed in attuazione di varie norme del decreto legislativo n. 175/2016;
- l'implementazione delle funzioni di controllo attraverso il coordinamento tra la struttura di cui all'articolo 147 quater d.lgs. n. 267/2000 e le strutture di controllo sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio previste dal codice dei contratti e dalle altre normative di settore.

Articolo 19 – Organizzazione

Per dare attuazione a quanto previsto all'art.18 la Città Metropolitana di Genova definisce preventivamente, consultati gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.

La Città Metropolitana di Genova costituisce un ufficio dedicato quale strumento operativo del controllo sugli organismi gestionali esterni e del controllo analogo.

L'ufficio svolge i seguenti compiti:

1. assistenza agli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio metropolitano, per ciascuna società con le caratteristiche di cui all'articolo 2 lettere m e n del decreto legislativo n. 175/2016, e ne attua il monitoraggio ed il controllo;
2. cura il coordinamento unitario dell'attività di ciascuna direzione competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società partecipate e ogni altro aspetto concernente i rapporti con le stesse, riferendo alla Direzione Generale;

3. supporto agli organi politici, alle direzioni organizzative competenti per l'affidamento, nonché agli organismi di raccordo previsti nei patti para sociali, nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici e gestionali affidati alle società partecipate.

Articolo 19 bis – Monitoraggio e controllo.

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della governance, la Città Metropolitana di Genova si dota di un sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra enti proprietari e la società;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
 - c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti di servizio;
 - d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;
 - e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società in house, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate.
3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, la Città Metropolitana di Genova effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per i rispettivi bilanci.
4. Il sistema informativo permette altresì la creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.
5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati la Città Metropolitana può definire e condividere con il Comune di Genova, un sistema di web reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.
6. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:
 - a) dei rapporti economico finanziari;
 - b) della situazione contabile;
 - c) della situazione gestionale ed organizzativa;
 - d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
 - e) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

f) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte degli Enti soci.

Articolo 19 ter – Raccordo con l'ufficio Anticorruzione.

L'ufficio di controllo sugli organismi gestionali esterni, vigila altresì sul rispetto della normativa sulla trasparenza, applicabile alle società partecipate ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legislativo n. 33/2013, ¹ e secondo quanto esplicitato nelle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 1134 del 8 novembre 2017 e riferisce alla struttura preposta all'anticorruzione. Collabora con i Responsabili della prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana nella definizione di misure di vigilanza nei confronti delle società partecipate.

Articolo 19 quater – Norma transitoria.

1. Le strutture di controllo di cui al presente regolamento sono individuate, nel caso di modificazioni dell'organizzazione dell'Ente, con apposito atto organizzativo al fine di garantirne le attività e le funzioni.
2. Sino alla completa costituzione e dotazione organica dell'ufficio preposto al controllo sulle società partecipate e sulle fondazioni, di cui al presente Titolo, le funzioni sono svolte dagli attuali addetti secondo la vigente organizzazione.

¹ Art. 2 bis dgl n. 33/13

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
 - a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
 - b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche (1).
 - c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Articolo 20 - Comunicazioni, entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.L. decreto legge 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, copia del presente regolamento sarà inviata, a cura del Segretario Generale, alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono implicitamente abrogate le altre disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con lo stesso.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del Dlgs 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Genova dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso, sarà sostituito dalla versione aggiornata.

COMMISSIONE CONSILIARE
**1- Affari Generali e istituzionali, Personale e organizzazione,
Bilancio, Patrimonio e Servizi informativi, Statuto e Regolamenti**

ESITO DI ESAME ISTRUTTORIO

SEDUTA DEL LUNEDI' 15 GIUGNO

ARGOMENTO IN DISCUSSIONE:

PROPOSTA N. 1268 – Relatore: Sindaco M. Bucci
OGGETTO: PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI
CONTROLLI INTERNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

All'esito della discussione, la proposta in esame ha conseguito **la seguente votazione:**

Gruppo	Componente	Delegato da:	Voti rappr	Votazione			
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Assente al voto
Forza Italia	ANZALONE Stefano		3				X
Fratelli d'Italia	BOZZO Agostino	Piccardo	1	X			
Lega Nord	PICCARDO Enrico		5				X
Liguria Popolare	MUSCATELLO Salvatore	Anzalone	2	X			
Avanti Tigullio	SEGALERBA Antonio		1	X			
Patto metropolitano	CUNEO Elio		3			X	
Patto metropolitano	FRANCESCHI Simone		2				X
Coalizione civica per la Città metropolitana	TEDESCHI Daniela		1				X
		Totale	18	12			

Annotazioni:

In virtù della votazione espressa il parere della Commissione è:

FAVOREVOLE


CONTRARIO

senza modificazioni

con modificazioni

Genova, 15 Giugno 2020

Il Presidente





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Segreteria Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1268/2020 ad oggetto: PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 11/06/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
(ORLANDO CONCETTA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizi finanziari

Proponente: Segreteria Generale

Oggetto: PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				€	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+								
TOTALE SPESE:				-								

Genova li, 16/06/2020

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**